



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 9 settembre 2021

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee di indirizzo per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017-2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 7/2020/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sul Bilancio 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di San Bellino (RO);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 42/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Elena Brandolini;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di San Bellino (RO), ente di piccole dimensioni (1.100 abitanti), ed in particolare:

- le relazioni-questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di

previsione 2018-2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, inoltrate dall'organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, redatte in conformità alle indicazioni espresse dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni di indirizzo riportate in premessa;

- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai richiamati documenti del ciclo di bilancio;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Si premette che il Comune di San Bellino è stato destinatario:

- della deliberazione n. 7/2018/PRNO con cui questa Sezione ha concluso l'esame della documentazione inerente al Rendiconto dell'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione 2016-2018, senza formulare osservazioni.

1.1. L'analisi svolta ha evidenziato talune discrasie di dati e criticità della gestione, sulle quali sono stati chiesti chiarimenti in data 1° dicembre 2020 con nota istruttoria prot. n. 5812 a cui l'Ente ha fornito i dovuti riscontri con nota del 4 dicembre 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 5901 del 7 dicembre successivo) a firma congiunta del Sindaco e del Revisore dei conti.

Nello specifico, dall'analisi sono emerse, in particolare, le criticità di seguito evidenziate, comuni ad entrambi gli esercizi finanziari in esame:

- violazione del termine di legge per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017;
- ritardo nella trasmissione dei dati alla BDAP;
- dati non congruenti contenuti nel questionario dell'esercizio finanziario 2018 in relazione all'avanzo applicato;
- velocità di riscossione nulla, nell'esercizio 2017, per le entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, sofferenza (minima) nella capacità di riscossione dei residui attivi e mancata compilazione di parti del questionario;
- dati non congruenti sulla cassa vincolata;
- indice di tempestività dei pagamenti positivo;
- discrasie rilevate in relazione alla determinazione della composizione del risultato di amministrazione e all'evoluzione dell'FCDE;
- carenze nel sistema informativo, che non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate, e assenza della doppia asseverazione in taluni prospetti dimostrativi dei debiti e crediti tra l'Ente ed i propri organismi partecipati.

1.2. Fermo restando quanto sopra, la situazione contabile-finanziaria del Comune in esame risulta compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017-2019 e 2018-2020 e rispetta quanto stabilito dal D.lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	436.249,26	889.613,60
Equilibrio di parte capitale	-242.228,89	-246.384,62
Saldo delle partite finanziarie	0	0
Equilibrio finale	194.020,29	643.228,98

Il risultato della gestione di competenza esprime, sia per l'esercizio 2017 che per l'esercizio 2018, una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, in parte corrente. Negativo l'equilibrio di parte capitale. Complessivamente, comunque, l'equilibrio finale è positivo.

L'avanzo, per l'esercizio 2017, è stato applicato in parte capitale, per un importo di euro 134.567,00 finanziato da avanzo disponibile + destinata (l'avanzo 2016 non era capiente). Per il 2017, quindi, il saldo di parte corrente, al netto dell'avanzo applicato, è positivo per euro 436.249,26.

Nell'esercizio 2018 l'avanzo è stato applicato sia in parte corrente che in parte capitale.

L'avanzo applicato in parte corrente (pari al 18,61% dell'avanzo con un'incidenza sulle spese correnti del 5,85%) ammonta ad euro 69.539,00; l'avanzo applicato in conto capitale ammonta ad euro 164.900,00 finanziato con quota disponibile e quota destinata; complessivamente, l'avanzo applicato corrisponde al 62,75% dell'avanzo 2017, che risulta capiente (anche relativamente alle singole quote utilizzate).

Per l'esercizio 2018, il saldo di parte corrente, al netto dell'avanzo applicato, risulta positivo per euro 820.074,60.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

Per il 2018, nei dati RGS, coincidenti con la certificazione trasmessa dall'Ente, l'avanzo applicato in conto capitale è inferiore a quello effettivamente applicato. In ogni caso, il saldo-obiettivo è rispettato.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	767.791,91	1.354.789,46
Residui attivi	415.731,25	292.344,26
Residui passivi	689.948,77	847.483,14
FPV	119.940,00	18.430,00
Risultato di amministrazione	373.634,39	781.220,58
Totale accantonamenti	78.841,78	199.720,58
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>78.841,78</i>	<i>199.720,58</i>
Totale parte vincolata	9.996,72	68.930,06
Totale parte destinata agli investimenti	93.967,46	45.329,64
Totale parte disponibile	190.828,43	467.240,30

Nell'esercizio 2017, rispetto all'esercizio 2016, il risultato di amministrazione (lett. A) dell'esercizio 2017 è aumentato del 25,45%. Anche la quota disponibile ha visto un miglioramento rispetto al 2016, pari al 77,18%.

I residui incidono negativamente sull'avanzo, mentre il fondo cassa incide per il 205,49%. La quota disponibile costituisce il 51,07% dell'avanzo.

Analogamente, per l'esercizio 2018, il risultato di amministrazione, rispetto al 2017, è considerevolmente aumentato (+ 109,09%), come anche la quota disponibile, che vede una crescita ulteriore (+ 144,85%).

La quota disponibile incide sull'intero avanzo di amministrazione per il 59,81%; i residui incidono negativamente, mentre il fondo cassa incide per il 173,42%.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	105.833,87	30.309,76	28,64%	18.658,01	76.653,03	410,83%
Tit.1 competenza	545.451,43	451.055,44	82,69%	636.865,94	626.916,51	98,44%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	194.295,53	28.558,76	14,70%	254.466,49	140.328,08	55,15%
Tit.3 competenza	514.038,63	406.134,16	79,01%	996.950,30	796.067,80	79,85%

Emerge quindi una sofferenza nello smaltimento dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui, soprattutto per l'esercizio finanziario 2017 (Tit. I: 28,64%; Tit. III: 14,70%). La situazione migliora nel 2018.

La situazione di cassa, comunque, non denota problemi di liquidità né di solvibilità dell'Ente.

Va, tuttavia, osservato che l'indice annuale sulla tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'art. 1, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, si attesta su valori positivi per entrambi gli esercizi.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	767.791,91	1.354.789,46
Anticipazione di tesoreria	0	0
Cassa vincolata	4.440,18	4.440,18
Tempestività dei pagamenti	+10,37	+10,78

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

Quanto alle anticipazioni di tesoreria, l'Ente non ha fatto ricorso all'istituto, né ha utilizzato entrate vincolate in termini di cassa.

Nell'esercizio 2017, per quel che riguarda gli equilibri di cassa, il differenziale tra riscossioni e pagamenti risulta negativo in conto residui, compensato dal saldo positivo in competenza, con il risultato finale di un fondo cassa di euro 767.791,91, con un incremento, rispetto a quello iniziale, pari al 6,14%.

Per l'esercizio 2018, per quel che riguarda gli equilibri di cassa, il differenziale tra riscossioni e pagamenti risulta positivo in competenza, tale da compensare il saldo negativo in conto residui, con il risultato finale di un fondo cassa di euro 1.354.789,46, con un incremento, rispetto a quello iniziale, pari al 76,45%.

INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	890.759,75	812.468,93

Dagli atti emergono n. 2 estinzioni anticipate effettuate nel 2017 per un importo complessivo di euro 76.567,00, mentre nel 2018 si hanno estinzioni per un importo di euro 37.157,00.

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, che, per gli esercizi 2017 e 2018, che:

- nelle domande preliminari dei questionari per i rendiconti degli esercizi finanziari 2017 e 2018 non sono segnalati elementi di criticità;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà, sia per l'esercizio 2017 che per il 2018;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario. Nel 2017 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale è stata rinviata al 2018, per cui gli schemi, comunque redatti, non sono stati sottoposti all'approvazione del Consiglio; nel 2018, come riportato nel questionario, la contabilità economico patrimoniale, nella permanenza della proroga, non è stata adottata, ma sono comunque riportati i dati complessivi e in BDAP risultano anche i dati dello Stato patrimoniale.

DIRITTO

2. In via preliminare occorre evidenziare che sebbene le riscontrate incongruenze di dati e criticità della gestione non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio in ordine alle stesse rinvia la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e

degli organi tecnici di controllo (Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano, per il futuro, essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione. Il controllo in questione, infatti, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presiedono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le riscontrate irregolarità/criticità le quali, seppur non connotate da gravità tale da incidere nell'immediato sugli equilibri finanziari, ove reiterate, potrebbero ingenerare comunque gravi squilibri gestionali.

2.1. Si ricorda, che, nel loro percorso evolutivo, i controlli sui bilanci degli enti locali hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. A ciò deve aggiungersi che i predetti controlli, per espresso disposto normativo, sono altresì diretti a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano più opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 60 del 2013, n. 40 del 2014, n. 155/2015, n. 188/2016, n. 228 del 2017, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva

A livello metodologico vanno, in ultimo, richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie, (già citate nel preambolo: ci si riferisce in particolare alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR ed alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

2.2. Per quanto sopra premesso, all'esito dell'analisi svolta e dell'intervenuta interlocuzione con l'Ente, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto da questi rappresentato e precisato (nota di risposta del 4 dicembre 2020 - acquisita al prot.

C.d.c. n. 5901 del 7 dicembre successivo), non può esimersi dal richiamare l'attenzione sui riscontrati profili di criticità della gestione e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

2.2.1. Ritardo nell'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziari 2017 e ritardo nell'invio alla BDAP dei dati per entrambi gli esercizi 2017 e 2018

Risulta in atti che l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2017 è avvenuta in data 10 maggio 2018, pertanto oltre il termine di legge.

Risulta, altresì, la tardività nella trasmissione dei dati alla banca dati BDAP per i rendiconti di entrambi gli esercizi finanziari considerati (esercizio 2017: trasmissione dati in data 31/5/2019; esercizio 2018: trasmissione dei dati in data 6/6/2019) nonché per il bilancio di previsione 2018 (trasmesso in data 23/1/2018).

In sede istruttoria l'Ente ha confermato la data di approvazione del rendiconto 2017, senza tuttavia dare motivazione del ritardo, che è comunque contenuto.

Quanto, invece, al rilevato ritardo nella trasmissione dei dati alla BDAP, l'Ente ha precisato quanto segue:

*“Per quanto riguarda il **Rendiconto dell'esercizio 2017**, approvato con atto di C.C. n. 19 del 10/05/2018 è stato trasmesso al BDAP il 29/05/2018, successivamente al primo invio è emerso che non era stata acquisita l'intera documentazione contabile, ma, in quella data era stato acquisito solamente il Piano degli indicatori e dei risultati attesi, mentre i dati contabili analitici e gli schemi di bilancio sono stati acquisiti solamente dopo diverse modifiche ed invii con l'ausilio della software house, per problemi tecnici di codifica.*

*Per quanto riguarda il Bilancio di previsione 2018 approvato con atto di C.C. n. 51 del 21/12/2017 il primo invio è avvenuto **in data 23/01/2018, dove sono stati acquisiti tutti e tre i documenti contabili**, come risulta dall'allegato prospetto. In data 18/01/2019 è stato effettuato un secondo invio per modificare il piano degli indicatori, ma questo non inficia il primo invio, **regolarmente acquisito**.*

*Il **Rendiconto 2018** approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 16/04/2019 è stato trasmesso al BDAP per la prima volta il 16/05/2019, la seconda il 24/05/2019, la terza il 27/05/2019 ed il 31/05/2019 dove sono stati acquisiti solo i dati contabili analitici ed il Piano degli indicatori. Da ultimo in data 06/06/2019 è stato acquisito anche il terzo documento contabile relativo agli schemi di bilancio.*

L'Ente si è adoperato in tutti i modi per poter inviare tempestivamente i dati, affidando l'invio anche alla Ditta che si occupa dei programmi informatici, aprendo dei tickets all'assistenza help desk del MEF, in quanto anomalie nella codifica di alcuni capitoli di bilancio, provocavano errori nell'acquisizione dei file da parte del sistema”.

In relazione al rendiconto per l'esercizio 2017 le precisazioni fornite dall'Ente trovano conferma nella mail della BDAP in cui si avverte che il documento inviato in data 29/5/2018 è stato sottoposto ai controlli formali automatici con esito negativo, sollecitando il reinvio con le opportune modifiche/correzioni. Tuttavia, in BDAP il primo

invio acquisito, per quel che riguarda gli schemi contabili, (e risulta essere l'unica versione) è datato 31/05/2019 (prot. 143828) mentre il piano degli indicatori risulta effettivamente acquisito in data 29/5/2018;

Per quel che riguarda il bilancio di previsione 2018, il ritardo è minimo (3 giorni) e la data di invio è confermata dall'Ente. Per quel che riguarda il rendiconto 2018, il ritardo è contenuto (7 giorni) e risulta relativo all'unica versione acquisita in BDAP. L'Ente nella nota di riscontro fa riferimento ad invii precedenti, che evidentemente non sono stati acquisiti. L'Ente allega la documentazione attestante i vari invii anche per il rendiconto 2018, e le varie mail della BDAP datata 17/5/2019 e 24/5/2019, in cui si comunica prima l'apertura di un ticket per le problematiche emerse, quindi l'esito negativo dei controlli formali, fino alla comunicazione a giugno dell'acquisizione.

Fermo restando ciò l'Ente, in sede istruttoria, in relazione al rispetto delle sanzioni di cui all'art. 9, commi 1, quinquies e ss. del D.L. 113/2016, ha rappresentato che: *“l'unica assunzione potenzialmente intervenuta nelle more dell'invio dei documenti contabili al BDAP, concerne un Agente di Polizia municipale part time a 18 ore e in forza al Comune dal 25/03/2019 al 24/09/2019. L'assunzione si è resa necessaria per garantire la copertura del posto rimasto vacante a seguito di un pensionamento, per garantire continuità ad un servizio essenziale, ossia il mantenimento rispetto dell'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, servizio rientrante nelle funzioni fondamentali dell'Ente. In tal senso si veda la sentenza n. 57/2019 della Corte dei conti del Trentino – Alto Adige, la quale, pur confermando la necessità di un rigoroso rispetto dei termini circa l'approvazione dei bilanci e l'invio dei dati alla BDAP, ammette tuttavia l'assunzione nelle more di tali adempimenti, se dettata da necessità di assicurare la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali”*.

La Sezione, quanto alla violazione del termine di legge per l'approvazione dei rendiconti, nel ricordare che l'osservanza di detto termine riveste estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni, richiama l'attenzione dell'Ente, sulle limitazioni e sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra e raccomanda, per il futuro, l'adozione di idonee misure a garantire il rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio e, in particolare, del rendiconto di gestione.

In relazione, poi, al ritardo nell'invio alla BDAP dei dati del rendiconto 2017 e del bilancio di previsione nonché del rendiconto 2018, la Sezione, pur prendendo in debita considerazione le precisazioni fornite dall'Ente, non può esimersi dal richiamare questi affinché intraprenda, per il futuro, ogni utile sforzo per il rispetto di detto adempimento di legge. Oltre al sistema sanzionatorio dettato dall'art. 9, commi 1, quinquies e ss. del D.L. 113/2016 – che, in specie, oggettivamente non risulta essere stato rispettato, seppure debbano essere considerate le argomentazioni addotte dall'Ente, anche alla luce della giurisprudenza citata -, va, in questa sede, richiamata l'attenzione sulle modifiche - introdotte dall'art. 1, comma 903, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) -, all'art. 161 TUEL, relativo alle Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili,

e, in particolare, al novellato quarto comma, che ha stabilito una ulteriore sanzione per l'inadempimento. L'intervenuta novella legislativa prevede che: *“Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019”*.

In conseguenza, a partire dal 1° novembre 2019, le sanzioni per l'inadempimento incidono non solo sul versante della capacità assunzionale ma, anche, su quello delle entrate.

La Sezione raccomanda pertanto di porre maggiore attenzione, per il futuro, ai già menzionati adempimenti nonché al rispetto del divieto di assunzione dettato dall'art. 9, commi 1, quinquies e ss. del D.L. 113/2016.

2.2.2. Discrasie di dati in relazione all'avanzo applicato

In relazione all'esercizio finanziario 2018 è emersa una incongruenza di dati in relazione all'applicazione dell'avanzo tra quanto riportato nei prospetti del questionario e quanto, invece, risultante dalla relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto.

Premesso che l'avanzo è stato applicato sia in parte corrente che in conto capitale e che l'ammontare complessivo applicato ammonta ad euro 234.439,00 che corrisponde al 62,75% dell'avanzo 2017 (che risulta capiente anche relativamente alle singole quote utilizzate), dalla relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto (pagine 10 e 11, tabella espositiva degli equilibri nonché pag. 13, tabella denominata *“Utilizzo nell'esercizio 2018 delle risorse del risultato di amministrazione relativa all'esercizio 2017”*) risulta che: l'avanzo applicato in parte corrente (pari al 18,61% dell'avanzo con un'incidenza sulle spese correnti del 5,85%) ammonta ad euro 69.539,00 (di cui euro 37.157,00 per estinzione anticipata mutui) mentre l'avanzo applicato in conto capitale ammonta ad euro 164.900,00.

Nello specifico emerge (tabella di pag. 13 sopra citata) il seguente utilizzo del menzionato avanzo: euro 5.382,00 in salvaguardia degli equilibri, euro 164.900,00 per spese di investimento, euro 27.000,00 per spese correnti non ripetitive ed euro 37.157,00 per estinzione anticipata di prestiti, per un totale complessivo di euro 234.439,00 interamente finanziato con la parte disponibile. Va tuttavia considerato che la quota disponibile del 2017 ammontava ad euro 190.828,43 e, quindi, non poteva coprire l'intero avanzo applicato di euro 234.439,00.

Ed infatti, nei prospetti del relativo questionario, ferma restando la somma totale di utilizzo di euro 234.439,00, emerge che della quota disponibile è stata utilizzata la somma complessiva di euro 140.539,00 mentre euro 93.900,00 sono stati posti a carico della quota destinata agli investimenti (Sez. I – Risultati della Gestione finanziaria – prospetto

2 “Utilizzo delle risorse del risultato di amministrazione dell’esercizio n-1”).

Nello specifico, poi, della quota di euro 140.539,00 viene esposto il seguente utilizzo: euro 2.482,00 in salvaguardia degli equilibri; euro 71.000,00 per spese di investimento, euro 29.900,00 per spese correnti non ripetitive ed euro 37.157,00 per estinzione anticipata di prestiti. In conseguenza, il totale della parte disponibile utilizzata per spese correnti ammonta a euro 69.539,00, il totale della parte disponibile utilizzata per spese in c/capitale ammonta a euro 71.000,00.

Detti importi, all’evidenza non coincidono con quelli esposti alle medesime voci nella Relazione allo schema di rendiconto (sopra riportati).

Si raccomanda per il futuro di porre maggiore attenzione e di rappresentare dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

2.2.3. Velocità di riscossione nulla, nell’esercizio 2017, per le entrate derivanti dalla lotta all’evasione tributaria e sofferenza (minima) nella capacità di riscossione dei residui attivi

Sebbene emerga che l’Ente ha un grado di copertura delle spese correnti e rimborso prestiti adeguato (138,35% nel 2017 e 165,91% nel 2018) ed una buona capacità di realizzo delle previsioni di competenza in accertamenti, con riferimento in particolare alle entrate proprie (es.: Tit. I: 90,02% nel 2017 e 104,58% nel 2018; Tit. II: 110,01% nel 2017 e 109,70% nel 2018; Tit. III: 87,54% nel 2017 e 139,89% nel 2018; Tit. IV: 25,91% nel 2017 e 43,46% nel 2018), l’analisi effettuata ha tuttavia evidenziato un grado di autonomia finanziaria non particolarmente soddisfacente (69,79% nel 2017 e 77,41% nel 2018).

Inoltre, per l’esercizio 2017 la velocità di riscossione in conto competenza risulta nulla relativamente al recupero dell’evasione tributaria. L’Organo di revisione sul punto “*rileva che non sono stati conseguiti i risultati attesi, per dei ritardi nell’invio delle notifiche degli accertamenti e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state riproposte nel bilancio 2018*” (Relazione sullo schema di Rendiconto 2017, pag. 15). La situazione comunque migliora nell’esercizio 2018 in cui, nel complesso, relativamente all’IMU il dato si attesta al 95,64% su accertamenti per un importo complessivo di euro 38.607,96.

Emerge, tra l’altro che non risulta compilata nel questionario sul consuntivo 2017 l’intera Sezione I.III -Entrate, Efficienza della riscossione e versamento.

L’analisi svolta ha poi evidenziato una sofferenza, sia pur minima e limitata all’esercizio 2017, nella capacità di smaltimento dei residui attivi (iniziali + riaccertati), per i Titoli 1 (28,64% nel 2017 che si eleva al 410,83% nel 2018) e 3 (14,70% nel 2017 che migliora nel 2018 attestandosi al 55,15%).

Per quel che riguarda i residui, dai dati BDAP risulta che:

- nell’esercizio 2017: l’incidenza dei residui attivi sul totale degli accertamenti corrisponde al 23,74%. I tassi di smaltimento di detti residui nei vari Titoli sono i seguenti: Tit. I: 70,73%; Tit. II: 40,08%; Tit. III: 24,84%; Tit. IV: 79,35%.

L'incidenza del totale dei residui passivi sul totale degli impegni è pari al 41,54%.

- Nell'esercizio 2018: l'incidenza dei residui attivi sul totale degli accertamenti corrisponde all'11,95%. I tassi di smaltimento di detti residui nei vari Titoli sono i seguenti: Tit. I: 72,43%; Tit. II: 76,82%; Tit. III: 72,22%; Tit. IV: 30,09%.

L'incidenza del totale dei residui passivi sul totale degli impegni corrisponde a 39,64,81%.

La Sezione richiama, *in primis*, l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta e completa compilazione del questionario.

Rammenta, poi, che la capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche anche negli enti del livello di governo locale e che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva realizzazione e alla loro corretta utilizzazione, ruota il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione.

Inoltre, va rimarcato che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell'autonomia impositiva, che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

La Sezione, pertanto, richiama l'ente a valutare con la dovuta attenzione le criticità e le inefficienze riscontrate, nonché le relative cause, al fine di verificare se gli interventi previsti ed adottati consentano di marginalizzare il rischio di perdita e di stimolare il ritorno di flusso di valori finanziari e, nel contempo, raccomanda a tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, di porre in essere le conseguenti azioni, soprattutto in sede di determinazione delle previsioni di entrata, sia al fine di rendere ottimale la propria capacità di riscossione delle entrate accertate, e di vigilare sull'andamento del fenomeno.

2.2.4. Dati non congruenti sulla cassa vincolata

Per l'esercizio 2017, quanto alla cassa vincolata, nel parere reso sul bilancio di previsione l'Organo di revisione ha raccomandato all'Ente la verifica della giacenza della cassa vincolata e in sede di rendiconto ha rilevato una discrepanza tra le scritture del Tesoriere e quelle dell'Ente: cassa vincolata di euro 4.440,18 (pari allo 0,58% del fondo cassa), sulla base delle scritture del Tesoriere, cassa vincolata pari a zero secondo il principio contabile. Sul punto l'Organo di revisione precisa che *“L'ente ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata alla data del 31/12/2017, nell'importo di euro zero come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs. 118/2011. L'importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell'ente al 31/12/2017 non corrisponde a quello risultante dal conto del Tesoriere, in quanto i pagamenti di parte dei contributi che facevano parte di partite vincolate sono stati eseguiti con la cassa libera”* (relazione sullo schema di rendiconto

2017, pag. 7). In conseguenza, nel questionario relativo al medesimo esercizio finanziario, l'Organo di revisione nel prospetto 3 "*Consistenza del fondo di cassa dell'ultimo triennio*" alla voce "*cassa vincolata*" ha esposto il valore zero.

Nell'esercizio 2018, tuttavia, la cassa vincolata si attesta in euro 4.440,18 (pari allo 0,33% del fondo cassa) con ciò confermandosi l'allineamento tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

L'Organo di revisione espone il medesimo importo nel menzionato prospetto 3 del questionario per l'esercizio 2018 così come nel parere sullo schema di Rendiconto 2018 in cui afferma che "*L'Organo di revisione ha verificato che l'eventuale utilizzo della cassa vincolata sia stato rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 10, evidenziando l'eventuale mancato reintegro entro il 31/12. Non ci sono vincoli particolare, ma ci sono uscite che escono in vincolo e entrano in vincolo (tipo contributi regionali acquisto libri o sostegno agli affitti). potrebbero essere gestiti in partita libera*".

Si ritiene, quindi, superata la criticità.

2.2.5. Indice di tempestività dei pagamenti positivo

Per entrambi gli esercizi considerati, l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al comma 1 dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è positivo (+10,37 per il 2017 e +10,78 per il 2018).

La Sezione ricorda in proposito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 24/2016, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica - si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati.

Rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza dei termini per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del richiamato articolo 4.

Richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di intraprendere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori medesimi.

2.2.6. Discrasie rilevate in relazione all'evoluzione dell'FCDE e altri accantonamenti

In relazione al metodo utilizzato per il calcolo dell'FCDE per l'esercizio 2017 sono state riscontrate difformità tra quanto dall'Organo di revisione attestato nel questionario (metodo semplificato) e quanto riportato nella relazione (metodo ordinario).

In sede istruttoria l'Ente ha precisato quanto segue:

“Si fa presente che in merito a quanto dichiarato sul questionario, relativo al rendiconto 2017, Sezione I – Gestione Finanziaria – Gestione delle entrate / evoluzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, alla risposta n. 5.1 erroneamente è stato indicato “Si” in quanto, in realtà, il FCDE è stato calcolato secondo il metodo B – metodo ordinario, come si evince dai prospetti allegati. Il FCDE calcolato ammonta ad € 78.841,78, somma che è stata regolarmente accantonata, come risulta dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2017”.

La criticità è da intendersi superata. Come, infatti, chiarito dall'Ente è stato adottato il metodo ordinario, metodo B (rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio, rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati, con i medesimi pesi indicati per gli incassi).

Inoltre, l'Ente ha trasmesso il quadro sulla composizione del FCDE, coincidente con i dati BDAP, e il prospetto comprendente i capitoli interessati dal fondo, in cui, però, si riporta il risultato del calcolo ma non l'esplicitazione del calcolo stesso, che comunque riproduce quanto rinvenibile in BDAP, in ordine ai totali.

Sempre per il 2017, dalle risposte date alla Sez. I punto 8.5 e 8.5.1 del Questionario, non risultano essere state accantonate le somme per il finanziamento degli arretrati relativi al CCNL Funzioni locali.

Problematica non presente nell'esercizio successivo.

La Sezione prende atto di quanto chiarito dall'Ente. Richiama, tuttavia, ancora una volta l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione del questionario.

Ricorda, poi, quanto al mancato accantonamento relativo alle somme per gli arretrati da erogare per sottoscrizione definitiva del CCNL (Sezione I del questionario, quesiti 8 e segg.) nell'esercizio 2017, che l'obbligatorietà dell'accantonamento è ritraibile dall'art. 48, comma 2, primo periodo, e comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. 165/2001 e trae la

sua motivazione dal fatto che l'accantonamento “*costituisce una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione) che preserva dall'attingimento le restanti poste del bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare anche sugli esercizi successivi*” (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 11/2020/PRSP e n. 10/2021/PRSP). Pertanto, l'accantonamento delle somme di che trattasi risponde ad un criterio di sana gestione che l'ente è tenuto a seguire.

2.2.7. Organismi partecipati - Carenze nel sistema informativo –assenza di doppia asseverazione – Disallineamento dati

Quanto ai rapporti con gli organismi partecipati la Sezione rileva il carente monitoraggio delle gestioni delle società partecipate, dal momento che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati (risposta negativa al quesito 12 della Sez. IV del questionario per entrambi gli esercizi 2017 e 2018).

Emerge, poi, per entrambi gli esercizi considerati, che manca la doppia asseverazione degli organi di revisione (risposta negativa alla domanda 13 delle Sez. IV del questionario dedicata agli “*Organismi partecipati*”) in alcuni prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati e che si sono verificati casi di mancata conciliazione.

La Sezione raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali, e sottolinea l'importanza della verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati, che risponde all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio di questi ultimi.

Quanto alla mancata doppia asseverazione di cui alla disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011 fa integrale riferimento al principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG.

3. Conclusivamente, prendendo in debita considerazione quanto rappresentato dall'Ente in sede istruttoria la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate con lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di San Bellino (RO):

1. accerta che l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2017 è avvenuta in data 10 maggio 2018, pertanto oltre i termini di legge, e rileva il ritardo nella trasmissione dei dati alla banca dati BDAP in relazione al rendiconto 2017 (trasmissione in data 31 maggio 2019), al rendiconto 2018 (trasmissione in data 6 giugno 2019) e al bilancio di previsione 2018 (trasmissione in data 23 gennaio 2018).

Raccomanda, per il futuro, l'adozione di idonee misure a garantire il rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio e per gli altri adempimenti nonché al rispetto del divieto di assunzione dettato dall'art. 9, commi 1, quinquies e ss. del D.L. 113/2016;

2. accerta che nelle more degli adempimenti di cui al precedente punto 1, l'Ente ha proceduto all'assunzione di un Agente di polizia municipale part time in forza al Comune dal 25/03/2019 al 24/09/2019;
3. rileva, nei termini di cui in parte motiva (punto 2.2.2) una incongruenza di dati per l'esercizio finanziario 2017 in relazione all'applicazione dell'avanzo tra quanto riportato nei prospetti del questionario e quanto, invece, risultante dalla relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto. Raccomanda per il futuro di porre maggiore attenzione e di rappresentare dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;
4. riscontra nei termini di cui in parte motiva (punto 2.2.3) un grado di autonomia finanziaria non particolarmente soddisfacente per entrambi gli esercizi finanziari considerati nonché, per l'esercizio 2017, una velocità di riscossione in conto competenza nulla relativamente al recupero dell'evasione tributaria e una sofferenza, sia pur minima, nella capacità di smaltimento dei residui attivi (iniziali + riaccertati), per i Titoli 1 e 3. Richiama tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, a porre in essere le conseguenti azioni, soprattutto in sede di determinazione delle previsioni di entrata, e di vigilare sull'andamento del fenomeno;
5. rileva che non risulta compilata nel questionario sul consuntivo 2017 l'intera Sezione I.III -Entrate, Efficienza della riscossione e versamento. Richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta e completa compilazione del questionario;
6. rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per entrambi gli esercizi finanziari 2017 e 2018 è positivo (+10,37 per il 2017 e +10,78 per il 2018). Raccomanda all'Ente di intraprendere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie;
7. rileva, nei termini di cui in parte motiva (punto 2.2.5), discrasie in relazione al metodo di calcolo dell'FCDE e mancato accantonamento, per l'esercizio 2017, delle somme per il finanziamento degli arretrati connessi alla definitiva sottoscrizione del CCNL. Richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare cura nella corretta compilazione del questionario e di rappresentare in esso dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri e richiama altresì l'Ente sulla doverosità dell'accantonamento delle somme per il finanziamento degli arretrati di cui sopra, che risponde ad un criterio di sana gestione che l'Ente è tenuto a seguire;
8. rileva il carente monitoraggio delle gestioni delle società partecipate, dal momento che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati e riscontra casi di mancata doppia

asseverazione di cui alla disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011. Richiama il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Bellino (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 9 settembre 2021.

Il Magistrato Relatore

F.to digitalmente Brandolini Elena

Il Presidente

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 2 febbraio 2022

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini